

L'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE: LE NUOVE SCADENZE INTRODOTTE DAL 01.01.2023

a cura di Francesca Fantin ed Elisa Schiavon

Come ben noto, l'imposta di bollo di 2,00€ è dovuta per le fatture di importo superiore ai 77,47€ che non prevedono l'applicazione dell'iva quali, ad esempio, le fatture per prestazioni sanitarie o quelle emesse dai contribuenti in regime forfettario.

Per le fatture elettroniche tale imposta è assolta dal contribuente in via telematica, con riferimento alle fatture **emesse nei singoli trimestri**. In via generale anche i pagamenti seguono una cadenza trimestrale con modello F24 o addebito sul proprio c/c, come segue:

FATTURE ELETTRONICHE EMESSE	TERMINE GENERALE DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO	PER PAGAMENTO CON MODELLO F24 (sezione erario)
PRIMO TRIMESTRE	31.05	CODICE TRIBUTO: 2521
SECONDO TRIMESTRE	30.09	CODICE TRIBUTO: 2522
TERZO TRIMESTRE	30.11	CODICE TRIBUTO: 2523
QUARTO TRIMESTRE	28.02	CODICE TRIBUTO: 2524

La novità, **a partire dal 2023**, è che è stata introdotta la **facoltà di accorpare le scadenze** dei versamenti in **sole due date (30 novembre e 28 febbraio)** come indicato nella tabella qui sotto. Possono usufruire del nuovo scadenziario coloro i quali **non superano i 5.000 euro di imposta di bollo dovuta** per la somma delle fatture elettroniche emesse nel **primo e secondo trimestre**, a ben vedere, moltissimi soggetti.

FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL 2023	TERMINE DI VERSAMENTO	CONDIZIONI
PRIMO TRIMESTRE SECONDO TRIMESTRE	30.11	se l'importo dell'imposta di bollo dovuto per le fatture elettroniche emesse nei primi due trim. è inferiore a €5.000
TERZO TRIMESTRE	30.11	sempre
QUARTO TRIMESTRE	28.02	sempre

Nessuna novità è stata introdotta nella modalità di versamento, che quindi di fatto richiederà quattro diversi pagamenti. Si ricorda infatti che per agevolare l'esecuzione dell'adempimento in parola, **l'Agenzia delle Entrate pubblica l'importo dovuto per il singolo trimestre** entro il 15 del mese successivo al trimestre di riferimento. L'informazione è fruibile nella propria area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate seguendo il percorso **fatturazione elettronica>fatture e corrispettivi> fatture elettroniche ed altri dati iva > pagamento imposta di bollo**, accessibile tramite SPID.

Una volta effettuato l'accesso, si può procedere al versamento, **trimestre per trimestre**, con addebito diretto sul c/c (indicando l'**IBAN** su cui addebitare l'imposta).

Alternativamente si può pagare tramite modello F24 (con i codici tributo indicati in tabella, uno per ogni trimestre di riferimento).

Pare opportuno precisare che il contribuente può accettare o **modificare parte dei dati** proposti dall'Agenzia delle Entrate (Elenco B), prima di procedere al relativo versamento, ma solo entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

In caso di tardivo, omesso o insufficiente versamento, l'Agenzia comunica al contribuente per via telematica l'importo dell'imposta da versare maggiorata di sanzioni ed interessi, il pagamento va effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione. Decorso infruttuosamente tale periodo, l'Agenzia procede con l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

Documento aggiornato a maggio 2023